

(3)

ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI PER I CIECHI

CON SEDE IN ROMA

(Equiparato agli Istituti Autonomi Case Popolari con
Legge 4/8/55 n°686)

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno 18 del
mese di Giugno in BRINDISI

Tra l'Istituto Nazionale Case Popolari per i Ciechi,
con sede in Roma Via delle Quattro Fontane 147, in
persona del suo Presidente Dott. Torello Abati
e l'Impresa ing. Antonio Di Giulio di Salvatore,
residente in Brindisi Corso Umberto n.76,
nonché l'Impresa ing. Raffaele Di Giulio di Salvatore,
residente in Brindisi, Via Bari 48,
che interviene nel presente atto quale supplente del-
l'appalto;

Premesso che l'Istituto Nazionale Case Popolari per
i Ciechi ha indetto per il giorno 30 marzo 1957 una
licitazione privata per procedere all'aggiudicazione
in appalto dei lavori di costruzione di un edificio con
16 alloggi per abitazioni popolari nella città di Brindi-
si su terreno di proprietà dell'Istituto sito in Via
Cappuccini del costo presunto di lire 26.350.000,--

Che, come risulta dal relativo verbale di gara ai rogiti del Notar Avv. Gaetano Greco in data 30 Marzo 1957, registrato in Brindisi il 3 aprile successivo al n. 1604, l'Impresa Ing. Antonio Di Giulio di Salvatore è rimasta aggiudicataria dell'appalto, salvo le determinazioni delle Autorità competenti e l'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituto che è stata data l'8 aprile 1957, si stipula e conviene quanto appresso :

ART. I

L'Istituto Nazionale Case Popolari per i Ciechi (che nel corso dell'atto verrà chiamato "Istituto") in persona del suo Presidente, concede in appalto all'Impresa Edile ing. Antonio Di Giulio di Salvatore tutti i lavori per la costruzione di un edificio con 16 alloggi ad uso abitazioni popolari nella città di Brindisi su terreno di proprietà dell'Istituto, secondo il progetto tecnico, debitamente approvato dal competente Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, che trovasi depositato presso l'Archivio dell'Istituto e del quale l'Impresa espressamente dichiara di aver preso visione e integrale conoscenza, nonché alle condizioni tutte stabilite o richiamate nel presente contratto.

loro proposta.

L'Impresa è tenuta ad assicurare i propri operai contro gli infortuni e deve provvedere a tutte le altre assicurazioni obbligatorie del personale dipendente addetto al cantiere.

ART. VI

L'importo presunto dei lavori viene indicato nella somma di £.25.912.590 (venticinquemilioni novacentododici-milacinquecentonovanta) al netto del ribasso d'asta del 1,50%, migliorato nell'1,66% per effetto del deposito cauzionale costituito mediante fideiussione della Banca Commerciale Italiana, succursale di Brindisi.

ART. VII

Le opere e le forniture saranno valutate a misura in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi unitari allegato al Capitolato speciale di appalto ; al quale le parti fanno riferimento e richiamo. I prezzi stessi comprendono tutti gli oneri specificatamente elencati nel Capitolato anzidetto nonché quelli indicati nell'invito a partecipare alla licitazione di cui alle premesse, che l'Impresa dichiara di volersi accollare, nessuno escluso ed **eccettuato**.

I prezzi di cui all'elenco, nonché gli altri da ag-

giungersi eventualmente, costituiscono i prezzi di appalto a cui va sempre applicato il ribasso migliorato di £.1,66% (lire una e centesimi sessantasei) offerto dall'Impresa in relazione a detti oneri.

Tali prezzi saranno applicati alla quantità di lavori effettivamente eseguiti su ordine della Direzione dei lavori, e con sarà tenuto conto dei lavori in più di quelli previsti, in conformità di quanto previsto al successivo art. XI.

ART. VIII

Formano parte integrale e sostanziale del presente contratto le norme che disciplinano il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, la qualità e la provenienza dei materiali, l'ordine da seguire nello andamento dei lavori stessi, contenuti nel Capitolato speciale di appalto.

ART. IX

Il pagamento di ogni singolo mandato, compreso l'ultimo, a favore dell'Impresa, sarà effettuato entro un mese dalla riscossione da parte dell'Istituto delle rate di mutuo che la Cassa DD.PP. erogherà in base ai certificati che saranno di volta in volta emessi.

L'Imposta Generale sull'Entrata per ciascun pagamento è a carico dell'Impresa.

ART. X

za intimata all'Impresa, ove questa nel termine perentorio ed improrogabile di giorni 15 non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori, potrà dichiarare risoluto e rescisso il contratto di appalto ai sensi ed agli effetti ~~dell'art. 53~~ dell'art. 53 del già citato Capitolato generale, anche per il risarcimento di tutti i danni nel più lato senso, e potrà subito immettersi nel possesso del cantiere in conformità di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. XII.

Qualora la mancanza nella esecuzione e nel compimento dei lavori fosse soltanto parziale, l'Istituto potrà far luogo, ove lo creda opportuno, alla esecuzione d'ufficio, previo avviso all'Impresa con lettera raccomandata. Per i lavori eseguiti di ufficio, la Impresa ha l'obbligo di prestare gratuitamente tutti gli impianti esistenti in cantiere e di fornire ai prezzi di appalto diminuiti dell'1,66% (uno e sessantasei per cento) tutti i materiali esistenti a piè d'opera.

Il conto dei lavori eseguiti di ufficio verrà per intero addebitato all'Impresa alla quale i lavori stessi saranno invece pagati a misura valutandoli ai prezzi di appalto diminuiti dell'1,66% (uno e sessantasei per cento).

ART. XIV

Le spese del presente contratto, di due copie ad uso dell'Istituto, sono a carico della Impresa.

Per diritti di segreteria l'Impresa versa contestualmente - una tantum - la somma di £.131.750.- (lire centotrentunmilasettecentocinquanta).

ART. XV

La registrazione del presente contratto sarà fatta a cura dell'Istituto il quale, essendo equiparato agli Istituti Autonomi per le Case popolari con legge 4.8.1955 n.686, intende avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui al Testo Unico sull'Edilizia Economica e Popolare, ed alla legge 2.7.1949 n. 408 e successive, essendo i lavori oggetto del presente appalto, eseguiti col contributo dello Stato, concesso ai sensi della legge suddetta.

L'Impresa sarà tenuta al rimborso della tassa fissa di registro - o di quell'altra eventualmente pretesa dal Fisco - che l'Amministrazione appaltante sarà tenuta a pagare.

ART. XVI

Le vertenze di qualsiasi specie inerenti alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno definite secondo le norme dettate in proposito dagli artt. 41 e seguenti del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL?PP. -

Le parti dichiarano di eleggere il Foro contrattua-

- 12 - le di Roma.

ART. XVII

Il presente contratto è fin da ora impegnativo per l'Impresa e lo sarà per l'Istituto dopo l'approvazione dei competenti Organi del Ministero dei LL.PP.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.Torello Abati

F.to Ing.Antonio **DI** Giulio
di Salvatore.

IL Supplente
F.to Ing.Raffaele Di Giulio

Registrato a BRINDISI il 18 Giugno 1957

al n°3956 Mod.II Vol.117 - Esatte Lire

settecentotrentacinque-

Il Procuratore Superiore
F.to illegibile -